

SINTESI DECRETO SUL DURC

L'art. 4 del D.L. 34/2014, convertito in L. n. 78/2014, recante *Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva* ha previsto la riforma della normativa sul Durc da attuarsi mediante l'emanazione di un decreto interministeriale che stabilisca i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità di verifica nonché le ipotesi di esclusione.

Lo stesso articolo ha previsto che dalla data di entrata in vigore di detto decreto la verifica della regolarità contributiva debba avvenire con modalità esclusivamente telematiche e che le risultanze dell'interrogazione presso Inps, Inail e Cassa Edile **abbiano validità 120 giorni**.

Il decreto in corso di pubblicazione reca i seguenti contenuti:

- 1) **I soggetti abilitati alle verifica** rimangono i medesimi della previgente normativa (amministrazioni pubbliche, Soa, imprese) con l'aggiunta, nell'ultima versione, di *chiunque vi abbia interesse, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo e delle banche e degli intermediari finanziari previa delega del soggetto titolare del credito in relazione alla cessione dei crediti certificati*.
- 2) **La verifica della regolarità** contributiva avviene nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili e genera un documento visionabile e scaricabile in formato "pdf".
Il decreto conferma che le Casse Edili competenti ad attestare la regolarità contributiva sono *esclusivamente quelle costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale*.
- 3) **Il documento generato** all'esito positivo della verifica sostituisce ad ogni effetto il Durc per gli appalti pubblici e privati, per l'erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, per il rilascio delle attestazioni Soa.
- 4) **La verifica** riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa *scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è stata effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive*.
- 5) Vengono ribaditi i casi in cui la regolarità **comunque** sussiste, tra cui l'eventuale scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate,

con riferimento a Inps, Inail e a ciascuna Cassa Edile, ovvero qualora l'omissione sia **pari o inferiore a € 150,00** comprensivi di eventuali accessori di legge.

- 6) Nel caso in cui non sia possibile attestare la regolarità dell'impresa l'Inps, l'Inail e le Casse Edili trasmettono al soggetto interessato o quello da esso delegato ai sensi della L. n. 12/79, *l'invito a regolarizzare con l'indicazione delle irregolarità.*

L'impresa ha **15 giorni** di tempo per regolarizzare e tale invito impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le eventuali ulteriori verifiche effettuate nei predetti 15 giorni e comunque non oltre il 30 giorno dall'interrogazione iniziale.

La regolarizzazione nei termini darà un documento in formato "pdf" positivo.

In caso contrario la risultanza negativa sarà comunicata ai soggetti richiedenti con l'indicazione degli importi.

Tale procedura di invito a regolarizzare è prevista ora anche nell'ipotesi di partecipazione alle gare pubbliche.

- 7) **Qualora, in riferimento al soggetto per il quale si chiede la verifica, sia già stato emesso il Documento in corso di validità, la procedura rinvia allo stesso documento.**
- 8) **Il documento ha i seguenti contenuti:** la denominazione dell'impresa, l'iscrizione a Inps, Inail e alle Casse Edili, la dichiarazione di regolarità, il num. identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del documento.
- 9) **La validità è di 120 giorni** dalla data di effettuazione della verifica e può essere liberamente consultabile tramite i relativi applicativi da chiunque ne abbia interesse.
- 10) Resta assoggettato alle previgenti modalità di rilascio del Durc e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, il documento richiesto in base alle norme sulla compensazione dei crediti certificati sulla piattaforma del Mef, nonché il Durc richiesto per i debiti scaduti sino al 31/12/2012.
- Alle stesse modalità restano assoggettati anche le ipotesi per le quali la verifica della regolarità contributiva non è possibile per l'assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili.
- 11) Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le nuove disposizioni sulla regolarità contributiva.

- 12) Il documento di cui al nuovo decreto in corso di validità viene utilizzato per le ipotesi indicate dall'art. 31, commi 4 e 6, del D.L. Fare (acquisizione d'ufficio per la verifica dell'autodichiarazione, per l'aggiudicazione del contratto, per la stipula del contratto, per il pagamento dei Sal e per il saldo finale) e per l'ipotesi di cui al comma 5 (per l'autorizzazione al subappalto), **senza necessità di acquisire un nuovo documento.**

Il documento di cui al nuovo decreto *soddisfa il requisito indicato dall'art. 38, comma 1, lett. 1) del D.Lgs. n. 163/2006.*

Resta ferma l'attivazione dell'intervento sostitutivo della stazione appaltante ex art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 31, comma 3 del D.L. Fare.

Si sancisce, pertanto, l'unicità del Durc eliminando le diverse tipologie e le diverse fasi negli appalti pubblici, compresa quella della verifica dell'autocertificazione.

- 13) Le disposizioni del decreto attuativo diventano efficaci trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione in G.U.

Procedure concorsuali

Il decreto detta le regole poste alla base della verifica della regolarità contributiva dei soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

In particolare, si stabilisce che in caso di **concordato preventivo in continuità aziendale** la regolarità sussiste nel periodo intercorrente la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologa purché, nel piano di cui all'art. 161 L.F., **sia previsto il pieno soddisfacimento dei crediti Inps, Inail e Casse Edili.**

Resta ferma la necessità di essere in regola con i contributi correnti ovvero di quelli afferenti l'intervallo di tempo successivo alla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.

Il decreto prende in considerazione anche i casi di **fallimento e di amministrazione straordinaria** per i quali la regolarità contributiva è assicurata purché, i debiti omessi, scaduti rispettivamente anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio in caso di fallimento o alla data di ammissione all'amministrazione straordinaria, siano stati insinuati nel passivo delle rispettive procedure. Fermo restando la necessaria sussistenza della regolarità contributiva per i debiti "correnti" da detti momenti.

Roma, 28 gennaio 2015